

TORNATA DEL 14 APRILE 1856

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARCHESE ALFIERI.

SOMMARIO. *Relazioni sopra progetti di legge — Presentazione di due progetti di legge — Discussione sul progetto di legge portante modificazione alla tassa delle patenti pel 1856 — Adozione degli articoli 1 al 14 — Articolo 15 — Dichiarazione del senatore Giulio — Approvazione degli articoli 15 e 16 — Schiarimenti del ministro dell'istruzione pubblica reggente le finanze — votazione dell'intero progetto — Relazione e approvazione immediata del progetto di legge per l'alienazione d'un locale demaniale in Arona, e costruzione di un nuovo edificio e tettoia presso la stazione della strada ferrata — Relazione e discussione immediata del progetto di legge per l'approvazione delle spese straordinarie per la costruzione d'una tettoia di copertura dello scalo della strada ferrata d'Alessandria — Spiegazioni del ministro dei lavori pubblici sull'operato del Ministero — Senatore Mosca, relatore — Approvazione e votazione dell'intero progetto di legge — Presentazione di due progetti di legge dal ministro dei lavori pubblici.*

La seduta è aperta alle ore 3 pomeridiane.

(Sono presenti il ministro dell'istruzione pubblica, incaricato delle finanze, e quelli della guerra, degli esteri, e più tardi quello dei lavori pubblici.)

MARIONI, segretario, dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata, il quale è approvato.

QUARELLI, segretario, legge il seguente sunto di petizione:

2057. Vari possidenti della Lomellina rassegnano al Senato alcune osservazioni sul progetto di legge per l'introduzione in estimo dei terreni censibili e non censiti, e specialmente sull'alinea 3 dell'articolo 1, del quale domandano la reiezione.

RELAZIONI SUI PROGETTI DI LEGGE: 1° **DOGANA E STAZIONE DELLA STRADA FERRATA IN ARONA;** 2° **TETTOIA NELLA STAZIONE DI ALESSANDRIA;** 3° **AUTORIZZAZIONE ALLE PROVINCE DI GENOVA, ALESSANDRIA, VOGHERA, TORTONA E NOVI DI CONTRARRE DEBITI.**

PRESIDENTE. Debbo annunciare al Senato che sono state deposte sul banco della Presidenza tre relazioni:

La prima riguarda il progetto di legge per l'alienazione di un locale demaniale in Arona, e costruzione di un nuovo edificio e tettoia presso la stazione della strada ferrata (Vedi vol. *Documenti*, pag. 757);

La seconda concerne quello per l'approvazione della spesa straordinaria per la costruzione di una tettoia agli scali della ferrovia d'Alessandria (Vedi vol. *Documenti*, pag. 765);

La terza riguarda il progetto di legge portante autorizzazione alle provincie di Genova, Alessandria, Voghera, Tortona e Novi di contrarre debiti capitali per soddisfare il prezzo di azioni della ferrovia da Alessandria a Stradella con diramazione da Tortona a Novi. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 942.)

Credo pure che sia in pronto la relazione su quello per

la spesa dei due cavetti alla roggia demaniale di Tricerro, come ebbe a dirmi l'onorevole relatore sul medesimo, senatore Maestri.

MAESTRI. Essa è realmente in pronto.

PRESIDENTE. Debbo pure richiamare l'attenzione del Senato sopra la prossima presentazione dei bilanci per l'anno 1857, i quali sono attualmente in discussione presso la Camera elettiva.

Si tratterebbe di determinare se il Senato intenda di mantenere la stessa Commissione di finanze per l'esame di questi nuovi bilanci, ovvero di addivenire alla nomina di una nuova. Interpellerò il Senato al riguardo.

Chi crede che si abbia a conservare la stessa Commissione si alzi.

(Il Senato adotta.)

PROGETTI DI LEGGE: 1° **SPOGLIO GENERALE ATTIVO E PASSIVO DELL'ANNO 1848 PER LA SARDEGNA;** 2° **AMPLIAZIONE DELL'OSPEDALE MILITARE DI ALESSANDRIA.**

PRESIDENTE. La parola spetta al ministro delle finanze.

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica, reggente il Ministero delle finanze. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge per l'approvazione dello spoglio generale attivo e passivo dell'anno 1848 per l'isola di Sardegna, già approvato dalla Camera dei deputati. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 419.)

DURANDO, ministro della guerra. Domando la parola per aver l'onore di presentare al Senato un progetto di legge concernente la spesa straordinaria di 150,000 lire, richiesta per l'ampliamento dell'ospedale militare divisionale di Alessandria. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 788.)

PRESIDENTE. Do atto ai ministri della presentazione di questi due progetti di legge, che verranno dati alle stampe e quindi distribuiti.

**DISCUSSIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER
MODIFICAZIONI ALLA TASSA PATENTI PEL 1856.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno chiamerebbe la discussione del progetto di legge portante modificazioni alla tassa patenti pel 1856. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 146 e 159) Darò lettura del medesimo. (Vedi *infra*)

È aperta la discussione generale sul progetto di legge di cui si è data lettura.

Se non è domandata la parola, rileggerò gli articoli separatamente per metterli ai voti.

« Art. 1. Gli esercenti contemplati nella tavola A, annessa alla legge del 7 luglio 1853, saranno pel diritto di patente imposti con distinzione di gradi in conformità della tariffa unita alla presente legge sotto la lettera A.

« Gli esercenti suddetti, imposti di un diritto fisso di lire sedici, o inferiore, sono esenti dal diritto proporzionale. »

(È approvato.)

« Art. 2. La tavola B, annessa alla precitata legge, è surrogata da quella unita alla presente sotto la lettera B. Gli esercizi in questa compresi, saranno esclusivamente tassati nel modo indicato dalla legge del 7 luglio 1853, però cumulativamente per gli esercizi compresi sotto uno stesso numero di serie. »

(È approvato.)

« Art. 3. Gli esercenti compresi nella prima parte della tavola C, annessa alla preallegata legge, soggiaceranno al pagamento di un diritto fisso ragguagliato alla popolazione ed all'esercizio, con distinzione parimente di gradi, in conformità della tavola unita alla presente legge sotto la lettera C. Saranno però esenti dalla tassa gli esercenti compresi in questa tavola, che non contano ancora tre anni di esercizio, e saranno di pieno diritto collocati nel grado infimo quelli che ne contano meno di otto compiuti. »

(È approvato.)

« Art. 4. La graduazione degli esercenti contemplati nella tavola A sarà operata sulla proposta dei verificatori coi mezzi e colle norme stabiliti dagli articoli 31, 32, 33, 34 e 35 della legge 7 luglio 1853. »

(È approvato.)

« Art. 5. Il collocamento degli esercenti di cui all'articolo precedente nei rispettivi gradi avrà luogo cumulativamente per ciascuna classe senza riguardo alla qualità degli esercizi in essa compresi. »

(È approvato.)

« Art. 6. Nella graduazione dei ridetti esercenti, un sesto almeno dovrà essere collocato nel primo grado, ed un terzo nel secondo. Se il numero degli esercenti è uguale a quello dei gradi, dovranno essere ripartiti uno ad uno in ciascun grado; se inferiore, potranno essere collocati indistintamente in qualunque grado. »

(È approvato.)

« Art. 7. Alla graduazione degli esercenti compresi nei paragrafi 1 e 2 della tavola C, annessa alla presente legge, si procederà sopra proposta del verificatore, dalle Commissioni e colle norme segnate dagli articoli 32 e seguenti della preaccennata legge.

« Essa avrà luogo distintamente per ciascuna professione e cumulativamente per quelle comprese sotto uno stesso numero d'ordine. »

(È approvato.)

« Art. 8. In qualunque modo vengano operate le graduazioni degli esercenti compresi nei precitati due paragrafi, si osserveranno al riguardo le seguenti disposizioni:

« Quando la graduazione dovrà eseguirsi in quattro gradi, un duodecimo almeno degli esercenti dovrà collocarsi nel primo di essi, un sesto nel secondo, ed il rimanente in parti eguali nei due ultimi;

« Allorchè i gradi sono in numero di tre, un ottavo almeno degli esercenti dovrà essere posto nel primo grado, ed un quarto nel secondo;

« Se i gradi sono soltanto due, il terzo degli esercenti dovrà collocarsi nel primo grado;

« Nel caso che il numero degli esercenti sia inferiore a dodici o ad otto rispettivamente, ma superi corrispondentemente il numero di sei o quattro, almeno uno di essi dovrà essere collocato in ciascuno dei primi gradi;

« Allorquando il numero degli esercenti è uguale al numero dei gradi, dovranno essere ripartiti uno ad uno in tutti i gradi; quando poi gli esercenti sono in numero inferiore a quello dei gradi, potranno essere ripartiti uno ad uno nei gradi infimi.

« Tanto nelle graduazioni di cui all'articolo precedente, quanto in quelle di cui all'articolo 6, il numero degli esercenti da collocarsi nei primi gradi aumenterà di uno ogniqualvolta l'eccedenza sul riparto superi la metà del quoto denominatore fissato per ciascuno dei gradi suddetti. »

(È approvato.)

« Art. 9. Gli avvocati ammessi a patrocinare avanti la Corte di cassazione, i quali non risiedono abitualmente nella capitale, pagheranno soltanto la tassa fissata per i patrocinanti avanti la Corte d'appello, nella cui giurisdizione hanno la loro residenza.

« Gli avvocati che, sebbene ammessi a patrocinare avanti anche alle Corti d'appello, non risiedono abitualmente nelle città in cui queste sono stabilite, pagheranno soltanto la tassa fissata per i patrocinanti avanti il tribunale provinciale, nella cui giurisdizione risiedono. »

(È approvato.)

« Art. 10. Coloro che esercitano sopra banchi movibili, collocati in siti fissi, o sopra banchi permanenti sotto pubbliche tettoie e luoghi di pubblico mercato, saranno di diritto collocati nel grado infimo della professione o classe cui appartengono.

« Sono pure collocati nell'ultimo grado gli esercenti dei sobborghi d'un comune, separati evidentemente dall'abitato principale, e la cui popolazione risulti composta in maggioranza di poveri, fatta però eccezione di quelle industrie che sono confinate dai regolamenti di polizia urbana nei suindicati sobborghi, e di quelle industrie e commerci che non servono esclusivamente alla consumazione della popolazione locale.

« L'eccezione contenuta nell'alinea precedente non sarà applicata che a quei sobborghi i quali per mezzo dei rispettivi municipi avranno fatto constare che l'estremo limite del loro abitato dista di oltre 400 metri dall'altro, e che la maggioranza della loro popolazione è abitualmente soccorsa da pubblici istituti di carità.

« Quelli che espongono in vendita mercanzie contro muri, sotto tenda, o sparsi in siti pubblici, pagheranno la metà solo del diritto fisso stabilito pel grado infimo della classe o professione a cui appartiene il loro esercizio. »

(È approvato.)

« Art. 11. Non faranno numero per la graduazione quegli esercenti che per disposizione di legge sono collocati in un determinato grado. »

(È approvato.)

« Art. 12. Nei comuni in cui l'abitato principale non racchiude oltre la metà della popolazione totale, ed è situato ad una distanza di 500 o più metri dalle altre borgate, il diritto fisso per gli esercenti in esso compresi verrà applicato in relazione alla popolazione che gli è propria.

« Si considera come abitato principale quello che contiene la popolazione maggiore. »

(È approvato.)

« Art. 13. La riduzione del diritto fisso, contemplata nell'articolo 19 della legge 7 luglio 1853, si applica esclusivamente agli stabilimenti notati coll'asterisco nella tavola D, annessa alla medesima, a meno che sia intervenuta una dichiarazione d'assimilazione per parte del ministro delle finanze, a norma del disposto dell'articolo 5 della legge stessa. »

(È approvato.)

« Art. 14. Il rilevatorio, cessionario o consolidatorio di un'industria, professione o commercio a qualunque titolo, è tenuto solidariamente col debitore principale al pagamento delle tasse dell'anno corrente e di quello immediatamente anteriore. »

(È approvato.)

« Art. 15. Il disposto dagli articoli precedenti avrà soltanto effetto per l'anno 1856. »

GIULIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola spetta al senatore Giulio.

GIULIO. Io credo di non andare errato supponendo che la stessa ragione, la quale ha impedito me dal mandar la parola sopra veruno degli articoli precedenti, sia pur quella che ha indotto ognuno di voi ad un egual silenzio; il vedere cioè nell'articolo 13 della legge che il disposto di tutti questi articoli non avrà effetto che per l'anno 1856, cioè solo per il corso di pochi mesi.

La stagione dell'anno tanto inoltrata; le lunghe discussioni a cui questo progetto ha già dato luogo nella Camera elettiva; la necessità per conseguenza che si prenda sollecitamente una risoluzione a suo riguardo; la poca importanza delle modificazioni che a quest'ora si potrebbero in esso introdurre; l'obbligo di riportarlo una seconda volta all'Assemblea dalla quale esso è per la prima volta emanato, ove tali modificazioni vi s'introducessero, sono altrettante ragioni che renderebbero poco opportuna in questo momento una discussione.

Tuttavia i principii sui quali molti degli articoli della legge riposano e le disposizioni medesime di essi sono di tale importanza che mi è sembrato conveniente interrompere il silenzio con cui i primi quattordici articoli della legge sono stati votati, per dichiarare, non già in nome dell'Assemblea, ma almeno in nome mio proprio che questo silenzio non debbe essere interpretato come una tacita annuenza a tutti questi principii e a tutte le conseguenze che ne sono state dedotte.

Il dovere l'effetto della legge presente estendersi a pochi mesi dell'anno, che ancor rimangono, ci è sicuro pegno che al principio dell'anno prossimo o si ritornerà ai termini precisi della legge votata nel 1853, o, se vi si introdurrà qualche modificazione, questa non potrà introdursi che in seguito ad una formale discussione.

Possiamo adunque, senza pregiudizio alcuno dell'opinione individuale di ciascuno, rimandare a quel tempo l'esposizione delle ragioni per cui io almeno sarei stato indotto a scostarmi dai termini della legge quale ci è presentata.

Con queste spiegazioni io non ho esitazione a dichiarare che darò un voto favorevole alla legge, senza perciò pregiudicare veruna delle questioni che la legge suppone.

DE FORNARI. Domando la parola.

Io appoggio di buon animo tutto ciò che è stato detto dall'onorevole senatore preopinante. A confortarmi sempre più, io domanderei se, posteriormente all'approvazione di questo progetto dalla Camera elettiva, siano pervenute al Senato delle petizioni che contraddicano a tale risultato.

QUARELLI, relatore. Nessuna petizione è stata trasmessa al Senato.

PRESIDENTE. Quelle che giunsero prima, sono state comunicate alla Commissione; ma posteriormente non ne giunse alcuna.

DE FORNARI. Ciò mi conforta, perchè almeno fa vedere che l'opinione pubblica si è acquietata a questo temperamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 15.

Chi lo approva sorge.

(È approvato.)

« Art. 16. Durante un decennio, a partire dal 1° del corrente anno 1856, la tassa sulle vetture pubbliche, stabilita dalla legge del 1° maggio 1853, sarà nell'isola di Sardegna imposta nella sola metà. »

(È approvato.)

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica, reggente il Ministero delle finanze. Domando la parola.

Le spiegazioni che diede testè l'onorevole senatore Giulio m'inducono a prendere la parola per dichiarare che il Ministero sente, dirò, riconoscenza verso il Senato per la sua delicatezza d'astenersi dal fare discussioni o dal proporre emendamenti a questa legge, onde non ritardarne di più l'applicazione, essendo già molto inoltrato l'anno in cui deve avere la sua applicazione.

Senza dubbio questo procedere mostra tutta l'esperienza che il Senato ha, ed il criterio che mette nelle sue operazioni, negli esami dei progetti di legge, e come procuri di non incagliare in nessun modo l'andamento del Governo e del servizio pubblico.

Non dissimulo che la presente legge possa avere dei difetti, e anche dei difetti alquanto rilevanti; ma, come voi ben sapete, o signori, credo che non esista una sola legge di questa natura in qualsiasi paese che non sia informata da vizi, e da vizi gravi; tante sono le difficoltà che sorgono nell'applicazione di una tassa sulle patenti che, per quanto si sia studiato dai diversi Governi e dai diversi Parlamenti, non si è mai pervenuto a formare su ciò una legge perfetta.

Ne abbiamo un esempio particolarmente in Francia dove, non ostante otto o dieci riforme che si fecero, tuttavia la legge che è in vigore sulle patenti, lascia ancora molto a desiderare, e continuano i lagni ora per parte di un'industria, ora per parte di una professione.

Tuttavia credo che, col progetto attuale, noi abbiamo migliorato di alquanto la legge esistente, l'abbiamo almeno migliorata in quella parte dove sorsero maggiori opposizioni, dove si fecero sentire più gravi reclami.

Non vi è dubbio alcuno, e l'esperienza ha provato che, relativamente ad alcuni industriali e commercianti, la tassa quale è ora nella legge in vigore, non può essere sopportata, e che, qualora si persistesse a volerla riscuotere come è stabilita, ne verrebbe la necessità di dovere abbandonare una parte dei prodotti per l'insolvibilità degli stessi commercianti.

Aggiungasi ancora che, a motivo dei tanti ripetuti reclami, bisogna differire di più e più mesi, e persino lasciar passare l'intero anno prima di poter sciogliere le difficoltà che vi si incontrano. Come ben sapete, questa tassa è di tal natura che

colpisce molti cittadini i cui capitali, per la loro tenuità, possono essere nelle crisi commerciali o sottratti o perduti, e il differire la riscossione della tassa medesima è in molti casi lo stesso come perderla, perchè si smarrisce il contribuente, e non si trova più la materia imposta.

Colla diminuzione che noi portiamo particolarmente a questa classe di contribuenti, diminuzione che è circa la metà della tassa attuale, ne verrà che, per questo gran numero di contribuenti, la tassa diverrà sopportabile, e per conseguenza la potranno pagare; quindi il vantaggio che ne sorgerà da questa modificazione, sarà di rendere la legge meno odiosa, perchè, come voi sapete, le imposte portano con sé generalmente l'impronta dell'odiosità. Così, risenotendosi in tempo, noi potremo avantitutto ritrarne il prodotto su cui il Governo fa fondamento, e insieme si potranno anche preparare in tempo i ruoli relativi.

Per siffatto motivo in ispecie, io credo che la legge presenta un evidente, incontestabile vantaggio, e che anche per questa sola modificazione voi dovete accettarla.

In quanto poi alla graduazione, mi è forza il dire che qui occorre la difficoltà principale; e sono persuaso che parecchi di voi avrebbero molto a dire e ridire sopra questa norma che si stabilisce al diritto unico che ora è in vigore.

Non giova nascondere che, nell'esecuzione pratica, forse in taluni casi si presenteranno degli ostacoli a voler stabilire questa graduazione obbligatoria; spero però che siffatti ostacoli non saranno numerosi, e che, dove si presenteranno, il criterio pratico degli impiegati delle contribuzioni arriverà a superarli.

Comunque sia, quando noi saremo ammaestrati dall'esperienza di un anno almeno, e da questa risulteranno difficoltà tali per cui occorran delle nuove modificazioni, voi potrete farle nella legge definitiva con molto maggior corredo di cognizioni positive.

Non mi diffonderò sulle altre modificazioni, giacchè sono di poco rilievo; l'essenziale è quella che io vi ho citata or ora. Però non debbo dissimulare che, quantunque io desidero tanto quanto l'onorevole preopinante, tanto quanto la Commissione, e forse il Senato, che questa legge rimanga in vigore soltanto un anno, vi sono tuttavia dei fatti talmente inesorabili che ci obbligheranno forse a procrastinarla, malgrado tutto il desiderio e la buona intenzione che si abbia di voler che essa non abbia veramente effetto legislativo che per un anno.

A voi, o signori, non è ignoto che per poterla applicare ci vogliono molti regolamenti; vuolsi rifare una parte dei ruoli, ed è già percorso oramai più di un terzo dell'anno in cui deve essere applicata; di più, la Sessione legislativa è già molto inoltrata, ed è assai difficile che il Parlamento possa in essa discutere la legge definitiva: nella Sessione ventura, la quale, secondo l'andamento normale dei nostri lavori parlamentari, non comincerà che nel mese di novembre, riesce eziandio molto difficile che, possa essere discussa prima che scada l'anno, e sarà invece discusso un nuovo progetto di legge.

Tuttavia, dovendo il Governo venire a chiedere una prorogazione di questo progetto di legge, sarà sempre in facoltà del Parlamento di proporre quelle modificazioni e fare quelle proposizioni che crederà al riguardo.

Io intanto credeva di dover manifestare questa mia opinione perchè il Senato sia persuaso che il Governo non volle tacere quanto egli crede probabile e quanto crede poco probabile. Date queste spiegazioni, io spero che il Senato non avrà difficoltà di approvare il progetto che si discute.

PRESIDENTE. Rimarrebbe a dar lettura al Senato, quando lo credesse necessario, delle tabelle che accompagnano la legge.

Se vi è chi domandi questa lettura, io la farò intraprendere, ma i senatori avendo sotto gli occhi queste tabelle, credo che essa riescirebbe poco profittevole, perchè le cifre essendo per necessità moltiplicate, è difficile tenervi dietro, fuorchè a quelli che già avendole lette con attenzione sanno che cosa vi si contenga.

Se dunque non è fatta domanda formale, io la tralascierò.

Non domandandosi la lettura di queste tabelle, si passerà allo squittinio sul complesso della legge.

Proporrei anche al Senato che, dopo lo squittinio, restasse in adunanza, se lo crede bene, acciò sentisse la lettura di due relazioni di leggi, le quali si riferiscono ad argomenti che non sembra possano dar luogo ad obiezioni gravi, e potrebbero venir discusse immediatamente, se egli pur lo crede. Queste due leggi sono relative, l'una alla alienazione di un locale demaniale in Arona, e l'altra all'approvazione di una spesa straordinaria per la costruzione di una tettoia di copertura allo scalo della ferrovia in Alessandria.

Si passa intanto allo squittinio della legge sulla tassa patenti, testè votata.

(Il segretario Marioni fa l'appello nominale.)

Risultamento dello squittinio:

Votanti	57
Voti favorevoli	51
Voti contrari	6

(Il Senato adotta.)

La parola spetta al senatore Riva, incaricato di riferire sul progetto di legge per l'alienazione di un locale demaniale in Arona.

RELAZIONE ED APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER L'ALIENAZIONE DI UN LOCALE DEMANIALE E LA COSTRUZIONE DI UNA DOGANA IN ARONA.

RIVA, relatore. Legge la relazione. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 754.)

PRESIDENTE. Chi crede si debba procedere immediatamente alla discussione di questo progetto di legge voglia alzarsi.

(Il Senato approva.)

Il voto essendo favorevole a questa proposta, leggerò il progetto di legge. (Vedi *infra*)

È aperta la discussione generale.

Nessuno domandando la parola, rileggerò gli articoli per metterli ai voti.

« Art. 1. È autorizzata l'alienazione del locale demaniale sito nell'interno dell'abitato d'Arona, attualmente destinato ad uso d'ufficio e di magazzino, nonchè di alloggio pegli impiegati di quella dogana, il cui valore è calcolato in lire 40,177 48, a termine della perizia formata dall'ingegnere provinciale Ferlosio in data del 7 giugno 1855. »

(È approvato.)

« Art. 2. È approvata la spesa straordinaria di L. 162,000, da stanziarsi nel bilancio del Ministero delle finanze pel 1856 in apposita categoria col numero 144, per la costruzione in Arona di un nuovo fabbricato sulla sponda del lago Maggiore per uffici e magazzini ad uso della dogana, e per la forma »

zione di una piccola tettoia da destinarsi per il deposito provvisorio delle merci non soggette a formalità doganali, a termini della perizia compilata dall'ingegnere Mazzucchetti del 19 novembre 1855. »

(È approvato.)

« Art. 5. È pure approvata altra spesa straordinaria di lire 65,000, da stanziarsi nel bilancio dei lavori pubblici per il 1856 alla categoria numero 47 bis, per la costruzione, in attiguità al progettato nuovo edificio, di una grande tettoia per sosta dei convogli presso la stazione della strada ferrata della stessa località, conformemente al calcolo di perizia formato dal prefato ingegnere Mazzucchetti in data 5 maggio 1855. »

(È approvato.)

« Art. 4. Alle spese contemplate nella presente legge si farà fronte col prodotto di cui all'articolo 1 e per la rimanente somma coi fondi disponibili del bilancio attivo del 1856. »

(È approvato.)

RELAZIONE E DISCUSSIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER L'APPROVAZIONE DELLA SPESA STRAORDINARIA PER LA COSTRUZIONE DI UNA TETTOIA DI COPERTURA DELLO SCALO DELLA STRADA FERRATA DI ALESSANDRIA.

PRESIDENTE. Darò la parola al senatore Mosca, relatore dell'ufficio che ha esaminato l'altro progetto di legge, per l'approvazione di una tettoia di copertura degli scali della ferrovia in Alessandria.

MOSCA, relatore. Legge la relazione. (Vedi vol. Documenti, pag. 765.)

PRESIDENTE. Domanderò al Senato se intende di passare all'immediata discussione anche di questo progetto di legge. (Il Senato approva.)

Darò lettura del medesimo. (Vedi infra)

Dichiaro aperta la discussione generale.

PAIROCAPA, ministro dei lavori pubblici. Domando la parola.

Le osservazioni mosse dall'onorevole relatore sul fatto sono giuste, e non resta al Ministero se non che giustificare il perchè esso fu indotto a tale procedimento anormale di pubblicare cioè l'avviso d'asta prima della definitiva approvazione della legge.

Il progetto della tettoia di Alessandria era certo quello che nell'esercizio della strada ferrata si appalesava il più necessario ed il più urgente.

Fino all'anno scorso nell'inverno si ebbero a lamentare gravissimi danni da tutti i concorrenti a quella stazione, la quale è frequentatissima per i molti rami di ferrovia che concorrono in essa.

Questi accorrenti si lagnavano di dover traversare dall'una ad un'altra via, per arrivare alla stazione e viceversa, sempre allo scoperto e con grande disagio, principalmente in tempi di neve e di pioggia.

A quest'inconveniente si aggiungeva eziandio quello della frequente dispersione d'oggetti ed avarie, appunto perchè, non essendovi copertura, nel trasportare gli oggetti dai vagoni sul marciapiede dello scalo, sorgevano difficoltà per farli entrare nei magazzini di deposito e bene spesso dovevansi lasciare sul marciapiede stesso allo scoperto.

Per ovviare a questo inconveniente, il Ministero fece studiare un progetto di copertura dello scalo; varie furono le proposte, fra le quali il Consiglio speciale scelse quella che

giudicò la più opportuna, mediante la quale con un solo arco si coprì tutta l'ampiezza della stazione.

La sollecitudine, con cui si desiderava che fosse eseguita quest'opera, crebbe poi recentemente in seguito alla concessione della strada ferrata di Stradella ad una società la quale intraprende le cose con tanta attività che, nel contratto d'appalto già stabilito da essa, ha vincolato l'appaltatore a compiere i due tronchi da Alessandria a Tortona e da Novi a Tortona prima dell'inverno dell'anno 1856-1857.

Avendo in questa circostanza presentato il progetto alla Camera dei deputati, e risultandomi infatti, dalla dichiarazione dell'ingegnere, che, se non si fosse potuto intraprendere il lavoro in principio del mese corrente, era assai improbabile per non dire impossibile, che si potesse compiere l'opera a tempo, io sollecitai la Camera elettiva a veder modo di metterlo in discussione; se non che altre più gravi cure impedirono che questo mio desiderio fosse assecondato.

Appena la Camera dei deputati approvò questo progetto, se avessi attesa anche l'approvazione del Senato, io avrei nuovamente dovuto perdere molto tempo (mentre la legge obbliga, riguardo alle opere di qualche importanza, a dare un conveniente tempo al concorso degli appaltatori): quindi io stimai di pubblicare semplicemente i biglietti d'asta, pensando che non vi potesse essere in ciò lesione alcuna dei diritti dell'una e dell'altra Camera, atteso che non avrebbe esecuzione se non dopo che fosse approvata la legge, non avendo altro scopo quella pubblicazione che di invitare gli appaltatori a depositare le loro schede segrete e indicare loro un giorno probabile in cui l'amministrazione si determinerà ad aprirle per vedere quale sia la proposta più conveniente. Ma, lo ripeterò, l'amministrazione non assume alcun obbligo.

Quando, allo scadere de' termini assegnati dal biglietto d'appalto, io avessi conosciuto che il Senato non aveva ancora deliberato, avrei prorogato il termine con un nuovo avviso, dicendo che l'apertura delle schede era protratta da tale al tal giorno; o veramente, se la legge fosse stata rifiutata, avrei dichiarato che l'asta non aveva più luogo.

Questo si può fare e si è fatto molte volte per altri motivi.

Anzi sono avvenuti de' casi in cui, dopo anche la pubblicazione del biglietto d'asta, avendo dovuto l'amministrazione introdurre modificazioni od aggiunte, non si è fatto altro che pubblicare un avviso in cui si dichiarava doversi differire il termine dell'appalto, ovvero doversi chiamare nuove offerte su nuove condizioni.

Questo io dico a giustificazione dell'operato. Quanto alla non corrispondenza delle somme, mi pare che lo stesso relatore ne abbia accennato il motivo; sono lavori così disparati che non si possono con convenienza mettere nell'istessa impresa, perchè chi ha attitudine a fare una parte, non l'ha per far l'altra. Così è impossibile trovare appaltatori che attendano alle une ed alle altre.

D'altronde alcune opere più essenziali, come quelle in ferro, sono costruzioni che escono dalla sfera delle comuni; si tratta di archi che hanno una corda di 52 metri, e per questi esigesi uno studio speciale. Conviene esaminare se le officine del paese siano o no in grado di somministrarle, ed a qual prezzo, e se non convenga conseguentemente meglio ordinarle in Inghilterra, onde era ed è certamente meglio fare un contratto separato.

MOSCA, relatore. Il relatore non ha fatto che esprimere il desiderio dell'ufficio centrale, della cui volontà egli non è stato che il semplice esecutore.

A me sembra però che la questione sia molto semplice, come pure che il signor ministro abbia risposto in modo molto

TORNATA DEL 14 APRILE 1856

plausibile intorno ai motivi che lo hanno determinato a così operare; e parmi anzi che, se egli ne avesse espresso i motivi nella relazione, sarebbesi forse evitato questo incidente, il quale mi sembra però terminato.

PRESIDENTE. Non domandandosi da altri la parola, leggerò di nuovo gli articoli e li metterò ai voti.

• Art. 1. È approvata la spesa straordinaria di lire 240,000 per la costruzione di una tettoia di copertura dello scalo dei viaggiatori nella stazione di Alessandria, secondo il progetto del signor ingegnere Mazzucchetti del 30 dicembre 1854. •

(È approvato.)

• Art. 2. Tale spesa sarà stanziata in apposita categoria da aggiungersi sotto il numero 46 bis, e colla denominazione *Stazione d'Alessandria*, nel bilancio passivo del Ministero dei lavori pubblici pel 1856, e vi si farà fronte coi fondi disponibili del bilancio attivo dell'anno stesso. •

(È approvato.)

Prima di passare all'appello nominale per lo squittinio, accordo la parola al signor ministro dei lavori pubblici per la presentazione di due progetti di legge.

PROGETTI DI LEGGE: 1° INCANALAMENTO DEL GELON; 2° COSTRUZIONE DELLA STAZIONE DEFINITIVA IN GENOVA.

PALEOCAPA, ministro dei lavori pubblici. Ho l'onore di presentare al Senato due progetti di legge:

Uno per la costruzione di una strada consortile nella valle

della *Rachette* e incanalamento del torrente Gelon (Vedi vol. *Documenti*, pag. 713);

L'altro per la costruzione della stazione definitiva alla strada ferrata di Genova. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 765.)

PRESIDENTE. Do atto al signor ministro della presentazione di questi due progetti di legge, che seguiranno il loro corso ordinario.

Prego ora i signori segretari di procedere all'appello nominale per lo squittinio delle due leggi testè votate.

(Il segretario Quarelli fa l'appello nominale.)

Risultamento dello squittinio per la legge relativa all'alienazione di un locale demaniale in Arona:

Votanti	89
Voti favorevoli	56
Voti contrari	3

(Il Senato approva.)

Risultamento dello squittinio della legge per l'approvazione della spesa straordinaria per la costruzione di una tettoia di copertura dello scalo della strada ferrata di Alessandria:

Votanti	89
Voti favorevoli	87
Voti contrari	2

(Il Senato approva.)

La seduta è levata alle ore 4 3/4.